



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE  
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fasc* 8.85.2/2021

*Oggetto.* [ID\_VIP: 7681] LATIANO (BR): progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Latiano HEPV04-RFVP76", di potenza nominale pari a 56,50 MW, con opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).  
**Procedimento ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006**  
**Proponente: HEPV 04 S.r.l.**  
**Parere**

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Ex Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

*E.p.c.*  
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce  
[sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambienti  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Brindisi  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Al Comune di Latiano  
[segreteria@pec.comune.latiano.br.it](mailto:segreteria@pec.comune.latiano.br.it)

Alla Società HEPV 04 S.r.l.  
[hepv04SRL@pec.it](mailto:hepv04SRL@pec.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241.

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
[PEC\\_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
[PEO\\_ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it)

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

**VISTO** l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

**VISTO** il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

**VISTO** il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

**VISTO** l'articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**VISTO** il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

**PREMESSO** che, con nota perfezionata in ultimo presso l'allora Ministero della Transizione Ecologica - MiTE (oggi MASE) del 01.03.2022, la Società HEPV04 S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 152/2006 istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento di VIA nonché del seguente titolo ambientale:





- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

**PREMESSO** che con nota prot. 68775 del 01.06.2022 acquisita agli atti della Direzione Generale Architettura Belle Arti e Paesaggio (ABAP) con nota prot. 20887 del 01.06.2022 l'allora MiTE ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione presentata dalla Società e, in particolare, quella riguardante l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

**PREMESSO** che con nota prot. 21307 del 07.06.2022 la Direzione Generale ABAP ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente di voler verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione pubblicata sul sito web dell'allora MiTE.

**PREMESSO** che con nota prot. 0140384 del 10.11.2022 l'allora MiTE (oggi MASE) ha comunicato che la documentazione trasmessa dalla società non era stata correttamente pubblicata e che pertanto si rinnovavano di 30 giorni i termini entro cui i soggetti abilitati potevano verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.

**PREMESSO** che con nota prot. 3714 del 12.01.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 5532 del 11.11.2022 il MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente sulla propria piattaforma web al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8271/12154>.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 476 del 13.01.2023 questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 74931 del 09.05.2023 il MASE ha indetto la Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale in modalità asincrona per il giorno 23.05.2023.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 7446 del 11.05.2023 questa Soprintendenza Speciale ha rappresentato alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce e ai Servizi II e III la necessità di acquisire con ogni consentita sollecitudine il rispettivo parere endoprocedimentale e i rispettivi contributi istruttori.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce con prot. n. 8107 del 18.05.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 8521 del 19.05.2023 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 9676 del 31.05.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 94352 del 09.06.2023 il MASE acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 10730 del 12.06.2023 il MASE ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 23.05.2023.

**ESAMINATI** tutti gli elaborati trasmessi e integrati, i pareri e le osservazioni pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

**CONSIDERATO** che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

«Il progetto dell'impianto agrovoltaiico interessa tre aree aventi una estensione complessiva pari a c.ca **103 ha** ed ubicate tutte in agro di Latiano in Provincia di Brindisi. Le aree sono pressoché pianeggianti ed hanno altezza sul livello del mare di c.ca 100 m.

Tutte le aree sono attualmente a seminativo incolto.

Nelle vicinanze – ma esterne alle aree di impianto - vi sono alcune zone di residuale naturalità con la tipica vegetazione arbustiva della macchia mediterranea.

L'impianto è ubicato a nord del Comune di Latiano (BR) e dista dal centro abitato c.ca 2,5 km. È raggiungibile dalla SP 146 che collega Latiano (BR) con San Vito dei Normanni (BR) ed è suddiviso in tre aree:

- La prima ubicata a nord di estensione netta pari a c.ca 10,56 ha;
- La seconda ubicata ad ovest, di estensione netta pari a c.ca 70,49 ha;
- La terza ubicata ad est, di estensione netta pari a c.ca 21,6 ha.

[...] I generatori fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno in acciaio di tipo mobile (inseguitori) con relativi motori elettrici per la movimentazione, ancorate al suolo tramite paletti in acciaio direttamente infissi nel terreno.

[...] È prevista l'installazione di 155.400 moduli fotovoltaici.

[...] Opere accessorie e comunque necessarie per la realizzazione del parco agrovoltaiico sono le strade interne all'impianto, consistenti in una strada perimetrale interna di collegamento ai vari sottocampi, la recinzione che delimita le aree di impianto, una siepe perimetrale la cui funzione è quella di mitigare l'impatto visivo dell'impianto dall'esterno, i cancelli di accesso, i locali tecnici.

[...] L'energia elettrica prodotta a 800 v in c.c. dai generatori (moduli) viene prima raccolta all'interno dei Quadri di Parallelo o di Stringa dai quali ancora in c.c. viene trasportata al convertitore (inverter) per essere convertita in c.c.a e poi trasformata a 30 kV. La





conversione in c.a e la trasformazione a 30 kV avverrà all'interno di container prefabbricati (shelter). Da questi l'energia arriverà alle Cabine di campo ed in particolare all'interno delle celle (quadri) MT. Dalla cabina di campo l'energia viene poi raccolta, sempre tramite linee MT a 30 kV interrate, nella cabina di consegna e poi immessa in una ulteriore rete in cavo a 30 kV (interrata) per il trasporto alla sottostazione elettrica (SSE) dove subirà l'innalzamento finale in tensione (30/150 kV) prima dell'immissione nella rete TERNA (RTN) di alta tensione a 150 kV.

La nuova SE Terna di Latiano e le SU produttori occuperanno rispettivamente un'area di c.ca 7,2 ha e un'area di c.ca 1,5 ha. Esse sono collocate a Nord del Comune di Latiano ad una distanza di c.ca 4,1 km dal centro abitato.




Fig. 1. Ubicazione delle componenti di progetto su IGM

Come dichiarato dal Proponente [Cfr. *Elaborato 6JUCTX0\_RelazionePaesaggistica\_16-agg*] l'area di impianto ricade nell'ambito di paesaggio del PPTR *La Campagna Brindisina* e nella figura territoriale *La campagna irrigua della Piana Brindisina*, un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1 % dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività.

Secondo quanto riportato dal proponente:

- Per quanto attiene alla **struttura idro-geomorfologica** della figura territoriale, «l'area di impianto non interessa alvei di corsi d'acque, né aree contermini ad essi. Il Canale Reale e di Latiano, scorre in direzione Est-Ovest ad una distanza di c.ca 1.800 metri a Sud dell'area.  
[...] Dalla puntuale analisi delle cartografie del PPTR si evince che le aree di impianto e delle opere connesse (cavidotto, SSE) non ricadano in zone identificate nel sistema di tutela di tali contesti paesaggistici, a meno di un'area individuata nell'angolo a sud-ovest dell'impianto, che il PPTR classifica come **dolina** (UCP). [...] L'area è stata indagata con un approfondito rilevamento geomorfologico che ha evidenziato "che la perimetrazione oggetto di interesse relativa all'UCP doline sotto l'aspetto propriamente morfologico e geometrico non corrisponde ad alcun elemento fisico reale del paesaggio". In forza di tale studio si è pertanto proceduto a richiedere conseguente rettifica del PPTR con cancellazione della UCP, con istanza inoltrata in data 27 settembre 2019».
- Per quanto attiene alla **struttura ecosistemica ambientale** della figura territoriale «sono presenti 5 aree umide:
  - SIC IT9140005, ZPS IT9140008 – Torre Guaceto a c.ca 16,5 km a nord-est;
  - SIC IT9140009 Canale Giancola a c.ca 16,5 km ad est;



- SIC, ZPS IT914003 Paludi di Punta della Contessa a 25 km ad est;
- Invado del Cillarese 16,5 km ad est;
- Fiume Grande 20 km ad est.

Le cinque aree umide sono molto distanti dal sito dell'impianto fotovoltaico. Questo risulta, a sua volta, distante anche dalle aree di maggior inserimento di impianti fotovoltaici. È evidente, pertanto, che la distanza preclude qualsiasi tipo di interferenza con l'opera in progetto.

[...] Con riferimento ai beni ed agli ulteriori contesti paesaggistici individuati come "Componenti botanico vegetazionali dal PPTR", le aree di impianto e le opere connesse non ricadono in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica. Risulta presente, all'interno dei lotti interessati dall'impianto, un'area di naturalità caratterizzata dal Sistema delle Tutele del PPTR come Formazione arbustiva. L'area è stata esclusa dall'intervento in maniera da salvaguardarne la conservazione».



**Fig. 2** Dolina perimetrata dal PPTR oggetto di richiesta di rettifica da parte del Proponente



**Fig. 3** Formazione arbustiva esistente al limite sud ovest del Campo A (perimetrazione PPTR)

- Per quanto riguarda la **struttura antropica e storico culturale**: «nell'area di interesse (intorno di 3 km dall'area di impianto) troviamo una prevalenza di uliveti in tutte le direzioni, oltre a:
  - a sud-est la presenza di alcune aree a vigneto;
  - a est e a ovest la presenza di alcune aree a vigneto;
  - a nord ancora seminativi più frammentati intervallati dagli uliveti e vigneti più radi e di dimensioni limitate.

[...] Nell'intorno di 0,5 km dal perimetro dall'area di impianto abbiamo una prevalenza di uliveti che si alternano ad aree destinate a seminativo, assenti i vigneti.

[...] Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto dello studio è previsto l'espianto/reimpianto di 15 alberi di ulivo che saranno espianati per consentire la realizzazione del "Campo E" e del "Campo F". Gli alberi saranno reimpiantati in posizione poco distante nell'ambito della stessa particella, secondo consolidate regole agro – tecniche.

[...] Come si evince dalla ortofoto sotto riportata, nell'intorno di 4 km dalle aree di impianto non sono presenti strade panoramiche; l'area è invece interessata da strade che il PPTR classifica a valenza paesaggistica.

[...] Per quanto riguarda i principali fulcri visivi [...] l'unico centro abitato da cui è possibile vedere l'impianto è quello di Latiano.


[...] Per quanto riguarda le componenti culturali e insediative, l'area di impianto e le opere connesse non ricadono in zone identificate in tale sistema di tutela paesaggistica. Nell'intorno di 4 km dal perimetro delle aree di impianto sono individuati 35 edifici (in gran parte Masserie) di cui solo due sottoposti a vincolo architettonico (Villa Alfieri e Cripta di S. Angelo), mentre le altre sono tutelate con un vincolo di "segnalazione architettonica".

[...] I fabbricati dai quali l'impianto risulta essere visibile sono 11, per tutti la visibilità è limitata ai soli piani in elevato. Tutti gli 11 sono posti a distanza inferiore a 4 km.


[...] Nell'area di interesse dei 4 km intorno al parco fotovoltaico in progetto sono rilevabili in significativa quantità muretti a secco spesso inseriti tra gli uliveti. [...] La perimetrazione progettuale dell'impianto è stata sviluppata con particolare attenzione ad evitare le possibili interferenze».







**Fig. 4** Strade a valenza paesaggistica (in verde) nell'intorno delle aree di impianto.



**Fig. 5** Stratificazione insediativa "Masserie nell'intorno dell'impianto dalle quali risulta visibile l'area di intervento".

**CONSIDERATA** la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Brindisi** così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

### 1.1 «BENI PAESAGGISTICI

#### 1.1a\_Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 142.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

#### 1.1b\_Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta Figura è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua. L'area di progetto, ricade all'interno di una vasta porzione territoriale compresa tra l'agro di San Vito dei Normanni (da cui dista circa 5,5 km), San Michele Salentino (da cui dista circa 6 km) e Latiano



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



(da cui dista circa 2,5 km). I lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da appezzamenti, dislocati tra di loro all'interno di una area servita da differenti tracciati interpoderali e dalle strade a carattere provinciale dalla Strada Statale SS7.

In particolare la Strada provinciale SP 46\_BR – identificata nel PPTR come Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) *Strada a valenza paesaggistica* – attraversa l'area di progetto e risulta adiacente ai campi A, B, C e D.

Le maggiori aree risultano destinate a **seminativo** e le restanti a **uliveto**. Tutti i lotti a destinazione agricola confinano con altri lotti alcuni dei quali destinati vigneto e i restanti a uliveti e/o frutteti.

Si rappresenta, altresì, nel raggio di 5 km, la presenza di altri procedimenti in atto per la realizzazione di campi fotovoltaici.

In particolare, a circa 500 m dal **Campo D** risulta la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico "ID VIP 7410\_HEPV 17 S.r.l." con potenza di 40 MWp e un'estensione di circa **83 ha** e a circa 1,7 km m dal medesimo **Campo D** si segnala "ID VIP 7616\_Ital Green Energy Latiano-Mesagne s.r.l." con potenza di 110,52 MWp e un'estensione di circa **205 ha**. A una distanza di circa 500 m dai **Campi A, B, C ed E** si segnala il procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico "ID VIP 7417\_Wood Solare Italia s.r.l." con potenza di 55,202 MW e un'estensione di circa **95 ha**.


Nelle immediate vicinanze ad una distanza di circa 1,5 km dal **Campo E** risulta la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico "ID VIP 7400\_Trina Solar Loto s.r.l." con potenza di 55 MW e un'estensione di circa **108 ha**. A pari distanza dal medesimo **Campo E**, 1,5 km, si rileva ulteriore procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico denominato "ID VIP 8961\_UKA Solar Latiano s.r.l." con potenza di 21,09464 MW e un'estensione di circa **36 ha**.

A una distanza di circa 1,5 km del **Campo A** e del **Campo B** si segnala il procedimento "Canadian solar Construction denominato Progetto Apulia\_Lotto 9" con potenza di 46,99 MWp e un'estensione di circa **130 ha** (procedimento di recente nuovamente presentato **ID VIP 9476**).

**Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 759,65 ha (circa 7.596.500 mq).**

Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Quanto affermato è supportato dalla mappa sotto riportata, nella quale sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – in valutazione, realizzati, cantierizzati ed autorizzati, come risultanti dall'Anagrafica FER. I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.



**Fig. 6** Elaborazione della SABAP BR LE aggiornate al 12.05.2023



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)






Fig. 7 Elaborazione della SABAP BR LE aggiornate al 12.05.2023

Come sopra accennato, il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadri da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo e uliveto, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover – Carta sull’uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L’uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell’agricoltura e di consistenti complessi masserizi, neviere, cisterne, chiesette rurali, intorno ai quali si sono sviluppate le trame colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

In diretta adiacenza al perimetro nordorientale del **Campo E** di intervento è censibile **Masseria Asciulo**, quale *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell’art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), laddove è altresì presente una struttura messapica in opera quadrata isodoma databile al IV sec. a.C.: vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939. situate a circa 500 m dal perimetro dei lotti di progetto. A circa 1,5 km dal medesimo **Campo E** si attesta **Masseria Marangiosa**, anch’essa censita quale *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell’art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Quali *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell’art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sono censibili a ridosso dei **Campi C e D** di intervento **Masseria Tarantino**; situata a circa 850 m dal perimetro del **Campo B** di progetto, la **Masseria Grottole**. Inoltre a circa 700 m dal perimetro orientale del **Campo B** è presente la *Cripta di S. Angelo* (Latiano) sottoposto alle disposizioni di tutela diretta con vincolo D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939.

A ridosso del **Campo D** di intervento sono censibili quali *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell’art. 143 lett. e) del Codice



dei Beni Culturali e del Paesaggio), **Masseria Partemio** e **Masseria Cazzato** situate rispettivamente a circa 200 m e circa 1,1 km dal perimetro meridionale del medesimo Campo.

Quali *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti culturali e insediative)* del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si rilevano la **Masseria Tarantino nuova**, sita a 200 m dal confine Nord del **Campo D** e la **Masseria Mudonato**, sita a 300 m in direzione Nord-Est del **Campo A**.

Il contesto nel quale è inserita l'area oggetto dell'intervento in argomento, è caratterizzato da numerose Doline, censite come UCP appartenenti alle *Componenti Geomorfologiche*. In particolare alcune Doline risultano a ridosso del **Campo F** e del previsto cavidotto di collegamento alla SSE a realizzarsi.

Sebbene l'impianto non presenti interferenza diretta con le *Componenti idrologiche*, si segnala la presenza del Canale Reale, tutelato per un tratto ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e pertanto censito come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente.

L'impianto presenta invece **interferenza diretta con UCP** riferiti alle *Componenti botanico vegetazionali*, quali *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, intercluse entro il confine ad Ovest del **Campo A**.

Nello stesso contesto si segnala la presenza – a nord dell'impianto a circa 2 km – di estese aree a boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e pertanto censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente. In particolare due vaste aree nei pressi di Masseria Scarracci e Masseria Carroni Nuovi entrambe nel territorio di Latiano. Tra gli UCP si rileva inoltre l'area di rispetto dei boschi a circa 2 km. Tra gli UCP si rileva infine la strada provinciale SP 46\_BR, riconosciuta come *Strada a valenza paesaggistica*.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti "*Piana Brindisina*" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*". Per quanto attiene nello specifico i paesaggi caratterizzati dalla trama agraria, le indicazioni del PPTR sono tese a "*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*" e a "*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*". Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati "*promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*".

Nell'ambito paesaggistico descritto, la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "*La Campagna Brindisina*" del PPTR).

Inoltre le "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*" sottolineano come "*oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo*".

Le suddette Linee Guida rammentano che *in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola.*

### **1.1c\_Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA**





Il territorio ricadente nella Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*” appare altamente antropizzato per via dell’antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi, quello insediativo e quello colturale, strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

Nell’area direttamente interessata dall’impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 500 m, insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 nonché *Beni Paesaggistici* di interesse archeologico recepiti dal PPTR vigente.

Si segnala, infatti, a partire da una distanza di circa 150 m dal **Campo E** ed a distanza di circa 480 m dal **Campo F** dell’area di intervento, *Masseria Asciulo* (Latiano), struttura messapica in opera quadrata isodoma databile al IV sec. a.C. sottoposta alle disposizioni di tutela diretta e indiretta con vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939.

Va altresì aggiunto che l’impianto in progetto si colloca in un contesto territoriale, quello della piana tra Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie alla geomorfologia del territorio e alla presenza del tracciato della Via Appia con le sue diramazioni, intorno alle quali si articolano numerosi insediamenti rurali, nonché grazie al reticolo idrografico e in particolare alla presenza del Canale Reale, che indubbiamente ha costituito un elemento attrattore per l’attività umana. Nel medioevo, inoltre, il territorio di Latiano ricadeva nel comprensorio della Foresta Oritana, un vasto territorio caratterizzato da aree macchiose o boschive intervallate da incolti e aree paludose, esteso tra Oria e Nardò e caratterizzato dalla presenza di numerosi casali.

Ancora oggi, la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Nell’area vasta del SIA si rilevano i seguenti beni individuati dal PPTR come *Beni Paesaggistici e/o Ulteriore Contesto Paesaggistico*:

- nelle *Componenti culturali e insediative* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch’esse perimetrate: sono individuati quale *Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico art. 142 lett. m* la *Masseria Asciulo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodoma databile al IV-III sec. a.C. tutelata con vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 e vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 recepito nel PPTR vigente. La zona di interesse archeologico dista circa 150 m a nord-est dal **Campo E** e circa 480 m dal **Campo F** dell’area di intervento; dista inoltre circa 1,20 km dalla SSE e dal cavidotto di collegamento. Sono presenti inoltre i seguenti UCP quali *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch’esse perimetrate: nel Comune di Latiano la Cripta di S. Angelo (vincolo diretto D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939), la *Masseria Asciulo*, la *Masseria Mudonato*, la *Masseria Scaracci*, la *Masseria Lupocaruso*, la *Masseria Monica*, la *Masseria Carroni Nuovi*, la *Masseria Tossano*, la *Masseria La Cotura*, la *Masseria Marangiosa*, la *Masseria Grottole*, la *Masseria Ospedale*, la *Masseria Tarantino*, la *Masseria Tarantino nuova*, la *Masseria Partèmio*, la *Masseria Mariano*; nel comune di San Michele Salentino la *Masseria Sardella* e nel comune di San Vito dei Normanni la *Masseria Grattile*, la *Masseria Padalini*, la *Masseria Jacucci*;
- nelle *Componenti Geomorfologiche* numerose doline quali UCP, alcune delle quali nelle immediate vicinanze dei **Campi F** (300 m in direzione Nord), **Campi B e C** (500 m dal perimetro ovest) dell’area di intervento;
- nelle *Componenti Geomorfologiche* quali UCP- *Grotte*, il sito presso *Masseria Jacucci* nel Comune di San Vito dei Normanni, a distanza di circa 3 km dal perimetro Nord-Est del **Campo E** dell’area di intervento;
- nelle *Componenti idrologiche* il Canale Reale (R. D. 07.04.1904) quale *Bene Paesaggistico* distante circa 2,0 km dal perimetro meridionale dei **Campi C e D** dell’area di intervento;
- nelle *Componenti Botanico Vegetazionali* quali *Beni Paesaggistici* le aree a Bosco e quali UCP le relative *Aree di rispetto dei Boschi* a nord del **Campo E** in trasformazione, in prossimità della *Masseria Scaracci* e della *Masseria Carroni Nuovi*, a circa 2,0 km dal perimetro settentrionale di detta area, nel Comune di Latiano; a circa 2,6 km dal perimetro Nord-Est del medesimo **Campo E**, l’area sita nel Comune di San Vito dei Normanni nei pressi della *Masseria* denominata da *Jacucci* nuova;
- nelle *Componenti Botanico Vegetazionali* quali UCP- *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, in diretta adiacenza al perimetro occidentale dei **Campi A e B** dell’area di intervento e a distanza di circa 2,6 km dal perimetro orientale del **Campo D**; a distanza di circa 3,0 km, ad est dei **Campi A, B, C** l’area sita in prossimità di *Masseria Rocconuzzo*;





- nelle *Componenti dei Valori Percettivi* quale *Strada a Valenza Paesaggistica* la strada provinciale SP 46\_BR situata in diretta adiacenza ai **Campi A, B, C, D** dell'area di intervento; è altresì sita a distanza di 500 m dal **Campo F** e di 900 m dal **Campo E**.

### 1.1d\_Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

Per i *beni paesaggistici* sopra evidenziati interferenti con il campo fotovoltaico vigono le seguenti prescrizioni di cui alle NTA del PPTR:

- Art. 46 delle NTA del PPTR Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche";
- Art.62 delle NTA del PPTR Prescrizioni per "Boschi";
- Art. 80 delle NTA del PPTR Prescrizioni per "Zone di interesse archeologico".

Per gli *ulteriori contesti paesaggistici* sopra evidenziati interferenti con il campo fotovoltaico vigono le seguenti misure di salvaguardia di cui alle NTA del PPTR:

- Art.55 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le Grotte;
- Artt. 60-61 delle NTA del PPTR Indirizzi per le Componenti botanico-vegetazionali e Direttive per le componenti botanico-vegetazionali;
- Art.63 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di Rispetto dei boschi;
- Art.66 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per Formazioni arbustive in evoluzione naturale";
- Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa;
- Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative;
- Art. 88 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi.

### 1.1e\_Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

## 1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

### 1.2a\_ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice;

#### BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela architettonica:

- *la Chiesa di San Donato* (Latiano) vincolo diretto D.M. 09.03.2011 a circa 2 km a nord-ovest del **Campo E** di intervento;
- *la Cripta di S. Angelo* (Latiano) vincolo diretto D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939 a circa 700 m a ovest dal **Campo B** di intervento.

#### BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- *Masseria Asciuolo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV-III sec. a.C.: vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 sita a **circa 150 m** a est dal Campo E, ed entro il raggio di 500 m, intercetta la totalità delle aree afferenti al **Campo E** oltre a parte delle aree ricadenti nel **Campo F**.

### 1.2b\_esistenza di beni tutelati ope legis (art. 10 co.1) ovvero stato delle procedure avviate ai sensi dell'art. 12 del Codice.

### 1.2c\_vincoli o previsioni o prescrizioni derivanti dal piano paesaggistico o da altri strumenti di pianificazione».

**CONSIDERATE** le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato:





# «ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

## 2.1. BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, si sviluppa su cinque campi per lotti che interessano una superficie complessiva pari a ca. **1.026.500 mq** per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico costituito da **155.400 moduli fotovoltaici** che raggiungono un'altezza massima di circa **2,28 metri**, poggianti su strutture in acciaio infisse nel terreno, oltre alle cabine di trasformazione, le relative opere accessorie, di connessione, alle misure di mitigazione e compensazione previste.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" sono definiti, tra gli altri, i seguenti indirizzi: "*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*" e "*Salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni*".

Il primo indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di circa 2,5 metri, come quelli previsti dal progetto in esame contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione. In relazione a tale indirizzo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale***:"

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*

Il secondo indirizzo sopracitato, invece, è proprio del contesto agrario nel quale si inserisce l'area di intervento e in particolare indica in maniera inequivocabile deve essere salvaguardata la trama e i mosaici colturali e pertanto la realizzazione del progetto in oggetto contrasta con quanto indicato. In relazione a tale indirizzo sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale***:"

- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità;*
- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;*

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo





le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come la presenza di “*Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.*” determinando “*un progressivo abbandono di masserie e ville storiche*”.

Per porre rimedio a questo trend negativi, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei *paesaggi rurali storici*, a salvaguardare le *figure territoriali di lunga durata* e a valorizzare la *strutturale estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di “*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocultura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica*”, di “*salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale*” e di “*salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali*”.

Con il progetto di impianto agrovoltaico al suolo in valutazione, che interessa cinque campi con superficie complessiva pari a ca. **1.026.500 mq**, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta **in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti del paesaggio agrario e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati**. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agrario e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria e ai numerosi parchi eolici in esame con aerogeneratori con altezza massima compresa tra i 200 e i 250 ml, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti





schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle enormi dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla **vista aerea**, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. Inoltre, ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi cabinati e dalla Stazione elettrica di Utenza SSE, di nuova costruzione, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si rappresenta che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono **“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”**.

Il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, sopra richiamate e corroborato ulteriormente da quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una*





*forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU)."*

Con riferimento ai *Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007*, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' *"Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti"* e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti *"la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)".* Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 *"Bilancio energetico regionale 2012"*, che *"la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo"*.

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione di energia elettrica da FER.

## 2.2. BENI ARCHEOLOGICI

Come già indicato nella disamina puntuale della situazione vincolistica, nell'area direttamente individuata per la realizzazione dell'opera, ubicata a circa 2,5 km a nord del centro urbano moderno di Latiano, non insistono beni tutelati ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 del D.Lgs 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere. Va tuttavia segnalata la presenza nelle immediate vicinanze (circa 150 m dal **Campo E** e circa 1 km dalla **Stazione Elettrica Terna 150/380 kV**) del sito di Masseria Asciuolo vincolato ai sensi della L. 1089/1039 con D.M. 20/07/1989.

L'opera ricade in un comprensorio territoriale caratterizzato da un popolamento diffuso parzialmente leggibile nella distribuzione spaziale delle numerose masserie moderne in prossimità delle quali, non di rado, si concentrano le evidenze archeologiche. La frammentarietà dei dati a disposizione, derivanti prevalentemente da rinvenimenti occasionali e soltanto in minima parte da interventi di scavo programmati o da attività di archeologia preventiva, non consente, tuttavia, di cogliere pienamente le modalità insediative messe in atto nei diversi periodi.

Tra le evidenze principali ubicate nell'area prossima all'impianto oggetto di valutazione è, come già detto, il sito di Masseria Asciuolo dove, a seguito degli scavi condotti nel 1996 dalla Soprintendenza archeologica della Puglia, furono identificati i resti del basamento di una struttura a pianta quadrangolare (5,40 x 5,40 m) realizzata in opera isodomica, ancora conservata in alzato per 1,6 m, attribuita al IV-III secolo a.C. La posizione strategica su un pianoro roccioso ha suggerito l'interpretazione della struttura come punto di avvistamento a controllo del territorio di influenza degli abitati messapici di Muro Tenente, posto a circa 4,4 km a SE del **Campo D**, Mesagne e San Vito dei Normanni. La necessità del controllo del territorio è da mettere in relazione con l'espansione del popolamento nelle aree rurali a causa dell'incremento demografico ampiamente documentato in numerosi centri messapici e, non ultimo, la forte instabilità politica dovuta agli scontri contro le legioni romane nella prima metà del III secolo a.C.

In età romana questo comprensorio vede la nascita di numerosi insediamenti rurali legati allo sfruttamento agricolo delle campagne e distribuiti non di rado lungo il percorso della via Appia e degli assi secondari che mettevano in collegamento l'entroterra con la costa. In tal senso vanno letti alcuni rinvenimenti sporadici come quello nei pressi di Masseria Cazzato, localizzato a circa 1,1 km a SE del **Campo D**, l'insediamento con annessa necropoli di località Moreno (Mesagne), a circa 2,6 km a SE del **Campo D**, da cui provengono tre epigrafi funerarie, due delle quali attribuite a un periodo compreso tra I e il III sec. d.C. e una terza tra III – IV sec. d.C. Testimonianze funerarie genericamente attribuite ad età romana provengono anche dall'area di Masseria Grisumma, a circa 1,6 km a S del **Campo D**.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



In epoca altomedievale l'ambito territoriale entro cui è inserito l'impianto, caratterizzato dalla presenza di numerose cavità carsiche, diviene sede di un insediamento rupestre di cui sono testimonianza due cripte ubicate nell'area di Masseria Grottole (a circa 700 m a W del **Campo B**). A est della masseria si apre la cripta di S. Giovanni Battista all'interno della quale è parzialmente conservato un ciclo di affreschi datato al XIII-XIV sec. d.C. A nord della masseria è invece ubicata la cripta di S. Angelo, segnalata da alcuni studiosi come cenobio benedettino e costituita da un'aula rettangolare con nicchie affrescate in cui si distinguono le figure di S. Michele Arcangelo e S. Giovanni. Non si può dunque escludere che le due cavità individuate mediante le ricognizioni effettuate nell'ambito della VPIA, denominate UT2 e UT3 (vedi elaborato *6JUCTX0\_DocumentazioneSpecialistica\_30-agg*, pp. 181-184, Schede di Unità Topografica 2-3), ubicate rispettivamente in prossimità e all'interno del **Campo D**, potrebbero ricollegarsi alla trama di forme carsiche che ha favorito l'insediamento in quest'area in epoca medievale. In assenza di una corretta definizione della morfologia e dell'eventuale funzione di tali cavità, non è possibile, tuttavia, valutare l'interesse archeologico di queste evidenze.

Nell'ambito della ricognizione di superficie è stata inoltre individuata una struttura ipogea con copertura a volta denominata UT 1 e ubicata nell'area sud-occidentale del **Campo C**, a circa 500 m a O della Masseria Tarantino (vedi elaborato *6JUCTX0\_DocumentazioneSpecialistica\_30-agg*, pp. 179-180, Scheda di Unità Topografica 1).

Tenuto conto delle evidenze sopra descritte, per quanto attiene alla valutazione degli **impatti diretti** legati alla realizzazione dell'impianto, la documentazione prodromica alla VPIA (vedi elaborato *6JUCTX0\_DocumentazioneSpecialistica\_30-agg*), redatta sulla base della ricerca d'archivio/bibliografica, della fotointerpretazione e delle attività di ricognizione svolte in condizioni di visibilità variabili (da buona a scarsa) individua un rischio **BASSO** in tutte le aree, ad esclusione di una limitata porzione nord-orientale del Campo E, in cui il rischio è definito **MEDIO** in ragione della prossimità con la torre ellenistica presso masseria Asciuolo e dell'area di rinvenimento della struttura semi-ipogea UT 1, segnalata come a rischio **ALTO**.

Si sottolinea, infine, che la documentazione prodromica alla VPIA ha preso in considerazione esclusivamente le aree occupate dai campi fotovoltaici. Non risulta dunque valutabile il potenziale impatto degli interventi di realizzazione delle opere di connessione e della Nuova Stazione Elettrica Terna su eventuali resti archeologici ancora conservati nel sottosuolo.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato ha rappresentato che «ai sensi dell'art. 20, c. 8 del Decreto Legislativo 199 del 08.11.2021 e ss.mm.ii. sono considerate aree idonee, tra le altre, con riferimento alla lett. c-quater "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo".

Inoltre "Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii".

Pertanto, si evidenzia che talune aree interessate dall'intervento in oggetto non rientrano nelle "AREE IDONEE" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto in quanto le opere ricadrebbero nella fascia di rispetto di numerosi beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e/o dell'articolo 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 tra cui, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – si segnala che:

- L'intero **Campo E**, parte del **Campo F** e delle opere di connessione ricadono nella fascia di rispetto di 500 km da **Masseria Asciuolo (Latiano)**, struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C., sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda dal D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo Archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989).

**CONSIDERATO** che, a conclusione della suddetta istruttoria, la Soprintendenza ABAP competente, nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, **esprime parere NON favorevole** alla sua realizzazione.

**CONSIDERATO** che, a conclusione della suddetta istruttoria, la Soprintendenza ABAP competente, in merito agli aspetti di **tutela del patrimonio archeologico** noto e presunto relativo al contesto di riferimento ha fatto presente che, «stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, cc. 3 e 8-14 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



*citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo o di nuova progettazione dell'opera, potrà comunque essere attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss., ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito dell'autonoma procedura di VPIA».*

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG ABAP in merito agli aspetti archeologici nel proprio contributo istruttorio su menzionato ha precisato quanto segue: «In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 476 del 13.01.2023, vista la nota prot. n. 8107 del 18.05.2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ed esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE, si comunica quanto segue.

Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, la Soprintendenza evidenzia la presenza, nelle immediate vicinanze dell'area in cui è previsto l'impianto (circa 150 m dal Campo E e circa 1 km dalla Stazione Elettrica Terna 150/380 kV), del sito di Masseria Asciuolo vincolato ai sensi della L. 1089/1039 con D.M. 20/07/1989, che rende l'area non idonea alla realizzazione di impianti da FER. L'intero comprensorio territoriale risulta peraltro caratterizzato da un popolamento diffuso, come delineato nella succitata nota, con significativi rinvenimenti, in un *buffer* di circa 2,5 km, relativi a testimonianze funerarie d'epoca romana e a culti rupestri d'epoca medievale. In virtù di tali elementi l'Ufficio ritiene di non poter escludere che le due cavità individuate mediante le ricognizioni effettuate durante la fase prodromica di cui al comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, denominate UT2 e UT3 (cfr. *6JUCTX0\_DocumentazioneSpecialistica\_30-agg.pdf*), ubicate rispettivamente in prossimità e all'interno del Campo D, siano riferibili all'insediamento d'epoca medievale, pur nella necessità di ulteriori approfondimenti. Lo stesso dicasi per la struttura ipogea con copertura a volta denominata UT 1 e ubicata nell'area sud-occidentale del Campo C, a circa 500 m a O della Masseria Tarantino, segnalata nella documentazione come a rischio alto.

La Soprintendenza sottolinea poi che la relazione archeologica ha preso in considerazione esclusivamente le aree occupate dai campi fotovoltaici, non permettendo di avere dati sul potenziale impatto degli interventi di realizzazione delle opere di connessione e della Nuova Stazione Elettrica Terna su eventuali resti archeologici ancora conservati nel sottosuolo.

Sulla base dell'insieme delle valutazioni paesaggistiche e archeologiche, la Soprintendenza esprime infine parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto. Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori storico-archeologici dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.

Si specifica che, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto a tali disposizioni normative».

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.





**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

**CONSIDERATO** che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

**CONSIDERATO** che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è volta a *riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

**VISTO** il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

**VISTO** il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

**VISTO** che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

**VISTO** che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**CONSIDERATO** che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la Normativa d'uso.*

**CONSIDERATO** che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

**CONSIDERATO** inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

**VISTO** l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.*

**VISTO** il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito.**

**VISTO e CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio





culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

**CONSIDERATO** che l'Ambito del PPTR denominato “*Campagna brindisina*”, nel quale ricade l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

**CONSIDERATO** che l'ambito della campagna brindisina è altresì caratterizzato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.

**CONSIDERATO** che l'area di progetto interessa una serie di lotti per complessivi 102 ha e 65 are (1.026.500 mq) a destinazione agricola (Zona “E”) tra l'agro di San Vito dei Normanni (da cui dista 5,5 km), San Michele Salentino (da cui dista c.ca 6 km) e Latiano (da cui dista 2,5 km). I lotti di progetto sono costituiti da appezzamenti dislocati tra di loro all'interno di una area servita da differenti tracciati interpoderali e dalle strade a carattere provinciale della Strada Statale SS7. Le maggiori aree risultano destinate a seminativo e le restanti a uliveto.

**CONSIDERATO** che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il **notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina*. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

**VALUTATO** che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

**CONSIDERATO** che il paesaggio prevalente è quello della *piana brindisina*, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

**CONSIDERATO** che la *figura territoriale* de *La campagna irrigua della piana brindisina* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.





**CONSIDERATO** che per la **figura territoriale** de **La Campagna brindisina** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da vaste aree a seminativo e dal mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali*. Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

**CONSIDERATO** che il PPTR per l'**Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali*. Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina).

**VALUTATO** che il progetto in esame, sviluppandosi in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e in un ambito caratterizzato da un sistema di masserie ed insediamenti che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo storicizzato, inibendone la salvaguardia nonché la sua valorizzazione in chiave turistica e agrituristica.

**CONSIDERATO** che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le **previsioni e gli obiettivi del PPTR** nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**.

**CONSIDERATO** che, con riferimento al PPTR, nella sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale ricade l'area di impianto e le relative opere di connessione ("*Campagna brindisina*"), rientrano, tra gli altri, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale:

### **A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali**

#### **A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali**

- 4. *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
- 4.1 *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;*
- 5. *Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;*
- 5.1 *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*
- 5.2 *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.*

#### **A.3.3 Le componenti visivo – percettive**

- 3. *Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
- 7. *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- 7.1 *Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.*

**VISTO** che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

#### **Indirizzi:**

- *Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;*
- *valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;*
- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*





**Direttive:**

- *Promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- *Prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani;*
- *Promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;*
- *Impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *Impedire le trasformazioni territoriali che alterano il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *Impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;*
- *Valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *Individuare fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

(cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina)

**VALUTATO** che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

**VALUTATO** che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché l'impianto in oggetto andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali.

**VALUTATO** inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'*Ambito* e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

**VALUTATO**, in particolare che, con riferimento alle componenti percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dalle masserie storiche, si rileva un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e diverse masserie ubicate nel contesto di analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masserie, con particolare riferimento a quelle in adiacenza e/o più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

**VALUTATO** inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

**VALUTATO** che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

**VALUTATO** che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben





si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

**VALUTATO** dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

**VISTO** il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

**VISTO** il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

**VISTO** il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

**VISTO** il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

**CONSIDERATO** che con il progetto agrovoltaiico al suolo in valutazione, **interessa una superficie complessiva pari a ca. 102 ha e 65 are (1.026.500 mq) di una vasta area destinata prevalentemente a “seminativo”**, con relativa introduzione di elementi artificiali non destinati alle attività agricole.

**CONSIDERATO** che nel raggio di 5 km dall'area di progetto i procedimenti in atto per la realizzazione di nuovi campi fotovoltaici interessano complessivamente un'area di c.ca **759,65 ha**.

**CONSIDERATO** che l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

**CONSIDERATO** che il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, caratterizzato dal reticolo di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari del tipo vicinale o interpoderale, dalla presenza di canali e reticolo idrografici, da ampie visuali aperte sulle estese superfici destinate a seminativo/ortivo, dalla presenza diffusa di manufatti tipici del paesaggio rurale (piccoli ricoveri a servizio dell'agricoltura, consistenti complessi masserizi, neviere, cisterne, chiesette).

**VALUTATO** che per quanto sopra riportato il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

**VALUTATO** che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

**VALUTATO** che la realizzazione dei previsti campi comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole mediante un intervento di lunga durata temporale su una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio e l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio a un piano.

**VALUTATO** che il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

**CONSIDERATO** il rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e diverse masserie ubicate nel contesto di analisi.

**VALUTATO** che tale rapporto di intervisibilità tra impianto e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.





**CONSIDERATO e VALUTATO** inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per i materiali costitutivi.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

**VALUTATO** che le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle enormi dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

**VALUTATO** pertanto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

**VALUTATO** che l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

**CONSIDERATO** che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

**CONSIDERATI** i potenziali impatti negativi, anche significativi e irreversibili, derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto sul patrimonio archeologico e su eventuali resti e/o stratigrafie conservati nel sottosuolo, così come rilevati nel parere della Soprintendenza ABAP competente con cui il Servizio II della DG ABAP concorda.

**CONSIDERATE e VALUTATE** le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socioeconomiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

**CONSIDERATO** che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo agricolo, in contrasto con tutto quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

**CONSIDERATO** che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

**RITENUTO** utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico,*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)



*riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

**CONSIDERATO** che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

**VALUTATO** che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

**CONSIDERATO** che, nell'area buffer di circa 5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. Art. 131 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.). In tale ambito il progetto in esame rappresenta un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici dislocati in una vasta porzione di area agricola.

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati"(art.89 delle NTA del PPTR).

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariati strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

**CONSIDERATO** che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata.**

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

**CONSIDERATO** quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

**RITENUTO** di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:

[...]





- c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o *greenfield*, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

**VALUTATO** che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal Proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

**RITENUTO** a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. costit.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].

**RITENUTO** necessario inoltre richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

**CONSIDERATO** che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*.

**VISTO** il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia





di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale**".

**CONSIDERATO** che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

**RITENUTO** utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti**, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e **la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

**CONSIDERATO** che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

**RITENUTO** utile richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

**CONSIDERATO** quanto stabilito dal recente Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 Tutela del paesaggio in cui si ritiene necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**RITENUTO** utile richiamare inoltre il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che **"sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030"**;

**CONSIDERATO** quindi che, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi, comunque non di competenza di questo Ministero, non sarebbe motivato il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, visto che gli studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC e dalla normativa statale e regionale.

**RITENUTO** utile richiamare altresì anche il recente regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio europeo che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e che ha inteso definire un presunto *interesse pubblico prevalente* degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo rispetto a interessi naturalistici (cfr. le considerazioni iniziali e l'art.3 del regolamento (UE) 2022/2577, laddove stabilisce che *"La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del*





*Parlamento europeo e del Consiglio*”, direttive che fanno riferimento a questioni strettamente naturalistiche: ambiente naturalistico e le specie animali e vegetali) non contemplando in nessuna disposizione la prevalenza sull’interesse pubblico di tutela del paesaggio e storico-artistica, sancito dall’art. 9 della Costituzione italiana

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006.

**A conclusione** dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società Guarini S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

**parere negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società **HEPV 04 S.r.l.** per la realizzazione di un nuovo **impianto agrovoltaiico di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, denominato "Latiano HEPV04-RFVP76"**, di potenza nominale pari a **56,50 MW**, con opere di connessione alla rete RTN, da realizzarsi nel **Comune di Latiano (BR)**.

Il Funzionario del Servizio V – DG – ABAP  
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
Dott. Luigi LA ROCCA

